

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3326 del 16/06/2026
Oggetto	L.R. n. 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN SINISTRA DEL FIUME RENO AD USO SFALCIO NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA) - RICHIEDENTE COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI S.C. A R.L. ÷ PRATICA BOPPT0523
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3473 del 15/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL
DEMANIO IDRICO IN SINISTRA DEL FIUME RENO AD USO SFALCIO NEL COMUNE
DI ALFONSINE (RA) - RICHIEDENTE COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
GIULIO BELLINI S.C. A R.L. – PRATICA BOPPT0523**

LA DIRIGENTE

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione*

degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATA la determinazione regionale n. 3629 del 01/04/2003, con scadenza 31/10/2008, con la quale è stata rilasciata alla Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini s.c. a r.l., (C.F./P.I. 00041670381), una concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico sul fiume Reno, nel comune di Alfonsine (RA) ad uso sfalcio ed agricolo (lotto n. 04 - 07 - 10 - 12, elenco 1 di Ravenna) per le aree demaniali dal confine di provincia Fe - Ra (Pil. 166) al confine di provincia Ra - Fe (Pil. 190+ml.250), per mq 200.820 di sfalcio argini e mq 204.200 di uso agricolo in golena. Pratica BOPPT0523;

VISTA l'istanza di rinnovo ricevuta dagli uffici regionali il 31/10/2008, pg regionale 277627 del 19/11/2008;

DATO CONTO che:

- per cambio competenza, nel 2022, l'istanza suddetta è stata trasferita alla sede Arpae di Ravenna;
- con le note pg 82008 del 17/05/2022, pg 135546 del 16/08/2022, pg 160935 del 03/10/2022, pg 223271 del 16/12/2025, è stato chiesto alla Coop.va concessionaria il pagamento dei canoni di

concessione dal 2009 al 2022, per un totale di euro 89.703,40, e di integrare ed aggiornare l'istanza di rinnovo della concessione;

- con note pg 155077 del 22/09/2022, pg 170622 del 18/10/2022, pg 214295 del 30/12/2022, la coop.va concessionaria chiede l'applicazione della prescrizione di 5 anni per il pagamento dei canoni di concessione, *ai sensi dell'art. 2948 del c.c.*, e inoltra documentazione integrativa dalla quale risulta che l'occupazione aggiornata delle aree demaniali oggetto della concessione sono nel Comune di Alfonsine (RA):

Foglio	Mappale	argine ha	golena ha
1	12	2,6	
1	13		1,3
11	7	1,5	
11	8		1
11	7	2	
11	8		3,1
12	7	3	
12	8		3,4
12	7, 19, 20, 18	1,9	
12	8		1,7
14	6, 7, 8, 9	1,5	
14	10		2,7
TOTALI		12,5	13,2
		25,7	

VERIFICATO: che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 300 del 12/10/2022, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in risposta alle note

pg 160948 del 03/10/2022, pg 226640 del 18/12/2025, pg 33359 del 20/02/2026, pg 49755 del 18/3/2026, inoltra in data 04/05/2026, pg 81029 il nulla osta idraulico di competenza ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

- che le aree del demanio idrico ricadono all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4070021, - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno, gestito dall'Ente Parco regionale Delta del Po, che in data 05/02/2026, pg 23118, inoltra il parere di competenza condizionato da prescrizioni che limitano l'uso agricolo seminativo nelle golene demaniali, che potrà essere solo ad uso agricolo sfalcio e non uso agricolo seminativo come invece richiesto dal concessionario;
- che in data 09/02/2026, pg 24782, si provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 10/bis, della L. n. 241/1990, motivi ostativi all'accoglimento del rinnovo della concessione, nella parte in cui è previsto l'uso agricolo seminativo nelle golene, causa le motivazioni e relative prescrizioni imposte dell'Ente di Gestione Parco Delta del Po nel parere suddetto PG 23118 del 05/02/2026. Con la medesima comunicazione si chiede al concessionario di esprimere l'interesse attuale ad ottenere il rinnovo della concessione con richiesta di modifica dell'istanza nella parte relativa all'attività agricola delle golene, che potrà essere solo uso sfalcio e non agricolo seminativo, oppure, l'eventuale stralcio dalla concessione dell'occupazione delle aree golenali;
- che con nota pg 27821 del 12/02/2026, il concessionario esprime l'interesse ad ottenere il rinnovo della concessione, accettando la modifica relativa all'attività agricola, da seminativo a solo sfalcio a far data da novembre del 2026;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, c. 1 del medesimo Decreto per la Coo.va Agricola Braccianti Giulio Bellini s.c. a r.l. C.F./P.IVA 00041670381, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in

data 23/04/2026, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG_Ingresso_0018934_20260326;

- che decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che vi è l'urgenza di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ma sotto condizione risolutiva, al rilascio della concessione precisando che l'Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2026/104961 del 09/06/2026;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 04/08/2011, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 c. 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 6.095,11 in data 25/03/2003, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2026 pari ad € 1.841,68;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6, fino al 31/12/2031;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini s.c. a r.l., (C.F./P.I. 00041670381), sede legale in comune di Argenta (FE), frazione Filo, via Garusola, 3, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali un'area demaniale di ha 12,5 sfalci argini e ha 13,2 sfalci golena, sulla sponda sinistra del fiume Reno, nel comune di Alfonsine (RA) - codice pratica BOPPT0523 per le aree del demanio idrico in premessa indicate, come da dichiarazione della cooperativa concessionaria;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2031;
3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 6.095,11 versato dal richiedente in data 25/03/2003, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito alla cessazione del rapporto di concessione, salvo verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente atto e ripristino delle aree demaniali;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 1.841,68 euro, dando atto che i canoni annuali devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Agenzia attiverà le procedure per il recupero coattivo delle somme secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico PG 81029 del 04/05/2026, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po acquisto con PG 23118 del 05/02/2026, ai sensi della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare al concessionario copia del presente provvedimento che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione Agenzia trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico intestata alla Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l., (C.F./P.I. 00041670381), sede legale in comune di Argenta (FE), frazione Filo, via Garusola, 3 - codice pratica **BOPPT0523**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico, in sponda sinistra del fiume Reno, nel Comune di Alfonsine, per ha 12,5 ad uso sfalcio argini, per ha 13,2 uso sfalcio in golena, per un totale di ha 25,7. Le aree del demanio idrico sono identificate al catasto terreni del comune di Alfonsine (RA) come sotto dichiarato dal concessionario:

Foglio	Mappale	argine ha	golena ha
1	12	2,6	
1	13		1,3
11	7	1,5	
11	8		1
11	7	2	
11	8		3,1
12	7	3	
12	8		3,4
12	7, 19, 20, 18	1,9	
12	8		1,7
14	6, 7, 8, 9	1,5	
14	10		2,7
TOTALI		12,5	13,2
		25,7	

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia fino al 31/12/2031.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
4. L'Agenzia concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
5. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Agenzia concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Agenzia sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Agenzia, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Agenzia e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere

trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Agenzia concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni del presente disciplinare, sottoscritto per accettazione;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile PG 81029 del 04/05/2026 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

Trattandosi di rinnovo della concessione con modifica delle modalità di utilizzo delle aree demaniali, da coltivazione a seminativo a solo sfalcio, anche nelle aree golenali, come risultante dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, si intendono richiamate e confermate, per quanto compatibili con il presente atto e con la predetta modifica, le prescrizioni già espresse nel parere idraulico allegato alla concessione demaniale approvata con Determinazione dirigenziale n. 03629 del 01/04/2003.

Resta in ogni caso fermo che le aree interessate ricadono in un ambito sottoposto a tutela ambientale e naturalistica e che il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori disposizioni, prescrizioni e limitazioni eventualmente impartite dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per materia.

Alle suddette prescrizioni, come sopra aggiornate e coordinate, si accompagnano le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Le superfici oggetto di concessione dovranno essere mantenute a prato naturale permanente o a prato stabile. È vietata la coltivazione a seminativo sui corpi arginali; nei piani golenali è ammesso esclusivamente il mantenimento della copertura erbacea mediante sfalcio, con esclusione delle coltivazioni a seminativo e arboree. È altresì vietata, su tutte le superfici oggetto di concessione, la concimazione, sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci, ferma restando l'osservanza delle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti per i profili ambientali, naturalistici e faunistici.

2. Sul piano golenale dovranno essere mantenute due fasce di rispetto della larghezza minima di quattro metri ciascuna, indispensabili per il transito dei mezzi d'opera e di servizio: una dal piede dell'argine e l'altra dal ciglio del fiume. Tali fasce dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, con divieto di qualsiasi coltivazione, deposito, ingombro o alterazione dello stato dei luoghi.

3. È vietato il pascolo degli animali su tutte le superfici concessionate, fatto salvo ogni ulteriore obbligo di risarcimento dei danni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. È vietato tenere mezzi, detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza sulle superfici arginali, sulle fasce di rispetto, sulle sommità arginali e sulle ulteriori pertinenze idrauliche.

Eventuali materiali dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile.

5. È vietato eseguire sul corpo arginale, nelle fasce di rispetto e nelle relative pertinenze escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere diverse da quelle assentite dal presente nulla osta. È altresì vietata la realizzazione di manufatti, recinzioni, baracche o opere di qualsiasi natura, anche a carattere provvisorio, nonché l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Amministrazione concedente.

6. Il richiedente è tenuto a svolgere, a propria cura e spesa, lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno al piede interno corrispondente al lotto assegnato, nonché delle aree ricadenti all'interno del perimetro del lotto fino al ciglio di sponda della cunetta di magra. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il secondo nel periodo agosto-settembre; limitatamente alla sommità arginale, dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio, restando in ogni caso ferme le eventuali più restrittive prescrizioni impartite dagli Enti competenti per i profili ambientali e faunistici.

7. Lo sfalcio delle erbe resta in ogni caso subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Il Servizio competente può anticipare, posticipare o anche impedire i relativi lavori in caso

di piena, di rischio di inondazione o in ogni altra evenienza in cui ciò appaia necessario, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso, indennizzo o riduzione del canone. Il concessionario non potrà inoltre impedire o ostacolare lo sfalcio, anche totale, della sommità arginale ove effettuato dall'Amministrazione idraulica o da chi abbia l'onere della manutenzione stradale, né potrà pretendere compensi o abbuoni per l'eventuale perdita di prodotto.

8. Nella concessione sono compresi i prodotti spontanei dell'argine e delle relative pertinenze, compresi quelli dei cigli, dei margini, delle banchine, delle piazzette di guardia e dell'eventuale carreggiata, ferma restando l'impossibilità di introdurre coltivazioni nelle aree ove esse risultino vietate dal presente atto.

9. Il richiedente è tenuto a svolgere, a propria cura e spesa, gli interventi di pulizia delle aree concesse, comprensivi della rimozione di rami caduti, detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con loro asportazione dall'ambito fluviale, nonché a mantenere le aree stesse in condizioni tali da non arrecare pregiudizio alla funzionalità idraulica. Tutte le operazioni e i trasporti connessi alle attività assentite dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali; in caso di pioggia è vietato il transito dei mezzi agricoli sui manufatti arginali.

10. Il richiedente è tenuto a provvedere, a propria cura e spesa, al ricarico di solchi e avvallamenti lungo la sommità arginale, le rampe e le ulteriori pertinenze, con materiale idoneo, nonché a realizzare e mantenere le opere necessarie alla corretta regimazione delle acque meteoriche o di scarico, in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva la facoltà di prescrivere ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario per esigenze idrauliche o di sicurezza.

11. Il richiedente è tenuto a svolgere, a propria cura e spesa, il controllo e la manutenzione delle aree concesse, sia periodicamente sia in seguito al verificarsi di eventi di piena o di altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. Il personale dell'Amministrazione idraulica potrà in qualunque momento accedere alle aree concessionate, percorrerle, eseguirvi rilievi, saggi, ispezioni, lavori, manutenzioni e ogni altra attività ritenuta necessaria nell'ambito delle proprie competenze; dovrà altresì essere consentito l'accesso alle imprese da essa incaricate e al personale impegnato nel servizio di piena, senza che al concessionario possa competere alcun compenso. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo i suoli per esigenze idrauliche o di pubblico interesse. Il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, salvo il caso in cui sia privato, a causa dei lavori o dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa; in tal caso la riduzione del canone sarà commisurata alla perdita di superficie produttiva, da determinarsi dall'Amministrazione concedente, e avrà effetto limitatamente all'annata in cui il prodotto sia venuto a mancare. Nessun compenso spetterà comunque al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione delle superfici concesse da parte delle acque di piena.

13. Il richiedente è responsabile in via esclusiva di qualunque danno o lesione arrecati, nell'esercizio della concessione e nella gestione della pertinenza idraulica, all'Amministrazione, all'ambiente, a terzi, a cose o beni di terzi, ivi compresi i danni derivanti da carente manutenzione o controllo. L'Ufficio scrivente non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dal regime del corso d'acqua o da altri eventi naturali, quali alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamenti dell'alveo o incendi della vegetazione di argini e pertinenze, né per eventuali danni derivanti dalla presenza di residui bellici esplosivi nell'ambito fluviale.

14. Dovranno essere adottati in ogni tempo, a cura e spese del richiedente, tutti i provvedimenti che l'Ufficio Territoriale riterrà necessari, o anche solo opportuni, per esigenze idrauliche e di pubblica incolumità. Ogni variante o modifica alle modalità di utilizzo delle aree oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi ulteriore successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente.

15. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente connessi alla conservazione dell'assetto delle aree concesse e delle relative pertinenze dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@po-stacert.regione.emilia-romagna.it , con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio; dovrà altresì essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori al medesimo indirizzo PEC. Qualsiasi variazione relativa alla titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo Ufficio; qualora la titolarità dovesse essere trasferita ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario.

16. È vietato subconcedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta. Qualsiasi materiale od oggetto, diverso dalla sabbia e dalla ghiaia che restano di proprietà demaniale, presente nel demanio in quanto trasportato dalla corrente d'acqua, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e trattato secondo la normativa vigente.

17. Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici , indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è subordinato, a tutti gli effetti, alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica nonché al rispetto degli eventuali ulteriori atti di assenso, autorizzazione, nulla osta o prescrizione comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e rilasciati dagli Enti competenti.

18. Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate le idonee condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate; saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata, quali l'innescò e/o l'accentuazione di erosioni. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

19. L'inosservanza delle prescrizioni del presente atto, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione, alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica. Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica...omissis”

B) La concessione è soggetta alle condizioni d'obbligo dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, acquisito agli atti con PG 23118 del 05/02/2026, provv. n. 2025/00261 del 30/01/2026, di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- *In tutte le aree richieste in concessione oggetto della presente istanza, ovvero sia le golene interne del fiume Reno che le arginature, gli interventi agricoli dovranno limitarsi alle sole attività di sfalcio per il mantenimento dei terreni a prato stabile;*
- *sono vietate coltivazioni a seminativi e arboree di ogni genere, al fine di assicurare lo sviluppo e il mantenimento di habitat di prato stabile e prateria di interesse comunitario citati nel presente provvedimento;*
- *dovrà essere lasciata una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua;*
- *gli interventi di sfalcio della vegetazione erbacea, inclusa la raccolta del fieno e il carico e l'allontanamento delle rotoballe, dovranno essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica (periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità), oppure svolti regolarmente, con un primo taglio entro il mese di aprile e, a seguire, indicativamente ogni 3 settimane, per non permettere alla vegetazione di raggiungere un'altezza tale da attrarre gli eventuali uccelli nidificanti, ma permettendo lo sviluppo di vegetazione prativa naturale di grande interesse floristico-vegetazionale (habitat 6210*, 6410, 6420, 6430, 6510) e faunistico,*

sia per la piccola fauna (invertebrati, anfibi, rettili, micromammiferi), che come sito di alimentazione per gli uccelli;

- *nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione a fini agricoli è obbligatorio mantenere le aree arbustive o arboree presenti;*
- *nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale concesse per usi agricoli, sono vietati l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo;*
- *si chiede la collaborazione nel segnalare all'Ente scrivente eventuali nidificazioni da parte delle specie ornitiche indicate in questo provvedimento.*

Si specifica che Le attività che non rientrano nella finalità della concessione in oggetto non sono autorizzate dal provvedimento sopra citato e dovranno essere soggette a specifica valutazione e all'eventuale rilascio di Valutazione di Incidenza Ambientale da parte dell'Ente scrivente. omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Agenzia, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Agenzia concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Agenzia non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Agenzia concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Agenzia, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Agenzia.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in

pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.